



COMUNE DI CERVESINA

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.22 del 30.04.2015

Oggetto: Approvazione schema di contratto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di aprile, alle ore 12.00, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

<i>Risultano</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1 Taramaschi Daniele - Sindaco	<i>si</i>	
2 Sartori Daniela - Vicesindaco	<i>si</i>	
3 Sforzini Paolo - Assessore	<i>si</i>	
<i>Totali presenti/assenti</i>	<i>3</i>	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal: f.to Responsabile Servizio Tecnico Geom. Gabriele Merli f.to Responsabile Servizio Finanziario Andrea Piccinini	Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: IL SINDACO f.to Rag. Daniele Taramaschi IL SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Pinto
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 13.05.2015. f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto 

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Visto il contratto stipulato in data 19 dicembre 2012, registrato a Ivrea il 7 febbraio 2013, n.187 serie 3 T con il quale il comune di Cervesina ha locato alla ditta Vodafone Omnitel con sede in Amsterdam una porzione di terreno per l'installazione di un impianto per comunicazioni elettroniche;

Considerato che le succitate parti, a causa di mutate condizioni contrattuali, hanno intenzione di stipulare un nuovo contratto in sostituzione di quello sottoscritto in data 19 dicembre 2012;

Visto lo schema del nuovo contratto di locazione e ritenuto il medesimo perfettamente corrispondente alla volontà di questo ente e altresì conforme a quanto richiesto da Vodafone Omnitel;

Dato atto che il citato schema di contratto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare lo schema di contratto da stipulare tra questo ente e la società Vodafone Omnitel per la locazione di una porzione di terreno di proprietà comunale sul quale insiste un impianto per le comunicazioni elettroniche;
- di dare atto che il suddetto schema di contratto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto ancora che il contratto in argomento, una volta stipulato, sostituisce in toto il contratto stipulato in data 19 dicembre 2012 e registrato ad Ivrea il 7 febbraio 2013 al n. 187 serie 3 T;
- di trasmettere questa deliberazione agli uffici comunali interessati per gli atti di competenza;
- di comunicare la decisione appena assunta a Vodafone Omnitel;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

SITO : <1OF03486> _ <PV 3486.> _ <Cervesina>

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL'ABITAZIONE

TRA:

Comune di Cervesina con sede in Piazza Caduti per la Patria n. 1, 27050 Cervesina (PV), codice fiscale e P.IVA 00333900181, rappresentata dal Geom. **Merli Gabriele**, in qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune, nato a Voghera, il 12/08/66, e domiciliato presso il Municipio, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, in seguito indicato come "Locatore"

E:

la società **VODAFONE OMNITEL B.V** con sede in **Amsterdam (Olanda)**, Sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis 13 – Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale **93026890017**, P.IVA **08539010010**, rappresentata per il presente atto da **Stefano Azaghi**, in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel B.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio **Ciro de Vivo** in data 26/06/2013, repertorio n. 18977 raccolta n. 12804, di seguito denominata parte Concessionaria - dall'altra parte – nel seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente, o "la Parte" se indicate singolarmente

Vodafone Omnitel B.V.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà sito in <Comune di Cervesina> (PV), <zona cimitero>,

PREMESSO

- a) che una porzione di terreno, sito nel Comune di Cervesina, zona cimitero, catastalmente censito al NCT di Pavia, Foglio 11, Mappale 51, per mq 41 circa, è stata concessa in Locazione alla Vodafone Omnitel B.V. con contratto di Locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Omnitel N.V e il Comune di Cervesina il 19/12/2012, registrato a Ivrea, il 7/02/2013, n. 187 Serie 3 T per la durata di anni 6 rinnovabile per ulteriori 6 anni;
- b) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone e/o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto")
- c) che a fronte del mutato oggetto della obbligazione, le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1321 C.Civ ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto del 19/12/2012, registrato a Ivrea, il 7/02/2013, n. 187 Serie 3 T per la durata di anni 6 rinnovabile per ulteriori 6 anni.

La Locatrice

d) che la Locatrice, preso atto della natura "disponibile" del bene immobile concesso in locazione, su richiesta della conduttrice ha deciso di accogliere la rimodulazione del canone di locazione nel rispetto dell'art. 88 d.lgs. 259/03, in sostituzione della precedente istanza per l'applicazione della tariffa tosap/cosap agevolata ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 259/03, inoltrata dalla Vodafone Omnitel B.V. in data 10/10/2014",

Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:

1.bis_PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il contratto").

1.ter_OGGETTO

La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, porzione di terreno catastalmente censito al NCT di Pavia, Foglio 11, Mappale 51, per mq 41 circa, meglio identificata nell'elaborato grafico contrassegnato con la lettera A, sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

I documenti contrassegnati con la lettera A, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.

La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto.

La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.

La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2.La locazione avrà durata dal <15/01/2015> al <14/01/2021> ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 392/78.

Vodafone Omnitel B.V.

La Locatrice

2.bis_DURATA,DECORRENZA E RECESSO

Il contratto avrà la durata di <anni 6>.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per <anni 6>, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A partire dal settimo anno di durata della presente locazione, nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro <6.000/00> <annui>

3.bis_CANONE

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto nel seguente modo:

entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la Condittrice verserà' alla Locatrice n. 6 annualità anticipate pari ad euro 36.000/00 a copertura del periodo 15/1/2015 – 14/01/2021; l'importo già; versato dalla Condittrice pari ad euro 516,46 andrà imputato a titolo di acconto sul nuovo importo da versare.

a partire dal 15/01/2021 il canone annuo di locazione sarà versato in n.2 rate semestrali anticipate di Euro 3.000/00.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice.

La locatrice si impegna ad emettere ed inviare fattura al conduttrice entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di valuta del pagamento.

In caso di mancata emissione della fattura da parte della locatrice entro il termine sopraindicato, il conduttore emetterà' autofattura ai sensi dell'art.6, comma 8, D.Lgs.471/1997.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

4.USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Oltre agli impianti della Vodafone Omnitel B.V. sono ospitate, al momento, altresì le apparecchiature delle Telecom Italia S.p.A.

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La Locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi

Vodafone Omnitel B.V.

La Locatrice

innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1.ter del presente contratto.

La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la Condittrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la locatrice trattienga una parte dei beni presenti sui luoghi.

5.IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Condittrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Condittrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Vodafone Omnitel B.V.

La Locatrice

6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Condittrice già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.

La Condittrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi.

La Locatrice garantisce alla Condittrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Condittrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali La Locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la conduttrice recupererà dall'importo del canone la quota del 50% delle spese di registrazione a carico della locatrice. **In occasione della registrazione del presente contratto, la Condittrice provvederà altresì al versamento del corrispettivo dovuto all'Ufficio del Registro/Agenzia delle Entrate per la risoluzione del precedente contratto di cui al punto a) delle premesse e all'art. 14.**

9. MODIFICHE

Vodafone Omnitel B.V.

La Locatrice

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

10. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Locatrice in Piazza Caduti per la patria n.1 – 27050 Cervesina (PV).

La Conduttrice in Amministrazione Contratti in Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano (Milano).

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori;

Vodafone Omnitel B.V.

a Locatrice

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

13. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

14. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI

Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data 19/12/2012 e registrato il 7/02/2013 per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

<Cervesina>, <Data>

La parte Locatrice_____

La parte Conduttrice_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art. 2 bis (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3, art. 3 bis (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art. 14 (Estinzione dei rapporti pregressi).

Letto, approvato e sottoscritto.

<Cervesina>, <Data>

La parte Locatrice_____

La parte Conduttrice_____